

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Salerno

dott. Luigi Tagliamonte ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al n. 6859/09 R. G., vertente

TRA

Il sig. \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in Salerno, via Ogliara, n. 36, presso lo studio dell'avv. Gennaro De Natale, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione,

- Attore -

E

Wind Telecomunicazioni S.p.A., società con azionista unico, con sede in Roma, via Cesare Giulio Viola, n. 48, in persona del procuratore avv. \_\_\_\_\_ giusta procura generale per atto notaio \_\_\_\_\_, in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata in Salerno via Benvenuto G, n. 1, presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_

- convenuta -

Oggetto : risarcimento danni.

Conclusioni delle parti : all'udienza del 26.03.2010, le parti concludevano come da verbale (cfr. verbale del 26.03.2010).

=====

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione per l'udienza del 3 ottobre 2009, ritualmente notificato il 19 giugno 2009, il sig. \_\_\_\_\_ come sopra domiciliato, rappresentato e difeso, esponeva :

- che in data 26.10.2004, stipulava un contratto di utenza telefonica (Happy Italy Affari) con la Wind Telecomunicazioni S.p.A. (denominata anche Infostrada),
- che tale tipologia di contratto prevedeva il passaggio a Wind, come operatore telefonico esclusivo, con il conseguente distacco dalla linea Telecom e il pagamento di un'unica bolletta telefonica della Wind;
- che, successivamente, in data 2.12.2004, riceveva una nota, con la quale la Wind comunicava che non poteva attivare subito il servizio di suo operatore;
- che la Wind non aveva mai, nonostante continui solleciti, attivato i servizi richiesti;

Scritta 3101/10  
con. 4716/10

*Chittenti*

- che l'istante, dalla stipula del contratto (26.10.2004) fino al 5.01.2009, aveva corrisposto, per la medesima utenza telefonica, il canone sia alla Telecom, nella misura di Euro 757,64, che alla Wind-Infostrada, nella misura di Euro 312,00 ( 26 fatture bimestrali x Euro 12,00 IVA inclusa), anche se quest'ultima avrebbe dovuto provvedere alla disdetta del canone Telecom;
- che l'utente non era stato adeguatamente informato sulle condizioni contrattuali, per cui, la pratica commerciale della Wind era risultata ingannevole ai sensi dell'art. 22 del Codice del Consumo;
- che, di conseguenza, l'istante aveva diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate.

Pertanto citava in giudizio la Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante, per sentire condannare la convenuta società, alla restituzione della somma di Euro 353,00, di cui Euro 312 per canoni ed Euro 41,00 per spese di conciliazioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari

Si costituiva la Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., come sopra domiciliata, rappresentata e difesa. Contestava in toto tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito e ne chiedeva il rigetto:

- per incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di Roma: l'utilizzo dell'utenza per esigenze professionali escludeva l'applicabilità delle norme dettate per i giudizi promossi dai *consumatori*; alla stessa conclusione inducevano le condizioni generali del contratto stipulato, nonché le disposizioni processuali;
- per improcedibilità e inammissibilità della domanda, in mancanza di prova circa la corrispondenza tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale della presente causa;
- per nullità della domanda, ex art. 164 cpc, incompleta nella esposizione dei fatti e negli elementi di diritto;
- per inesistenza dei danni lamentati.

Instauratosi il contraddittorio, le parti insistevano nelle rispettive contrastanti posizioni. Non venivano articolati mezzi istruttori ritenendosi la vertenza di diritto e puramente documentale.

Nell'udienza del 26 marzo 2010, le parti depositavano comparse conclusionali, precisavano le conclusioni e procedeva alla discussione. La causa veniva riservata per la decisione.

=====

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istante, nel presente giudizio promosso nei confronti della Wind Telecomunicazioni S.p.A., ha dedotto:

- 1- di essere titolare di una utenza telefonica n. \_\_\_\_\_ presso il negozio di parrucchiere – \_\_\_\_\_ in Salerno, via \_\_\_\_\_
- 2- di essere, altresì, titolare di altra utenza telefonica n. \_\_\_\_\_, presso la propria abitazione, in Salerno, via \_\_\_\_\_
- 3- di avere, in data 26.10.2004, per la utenza di cui al punto 2), stipulato, con la Wind – Infostrada, un contratto di utenza telefonica *Happy Italy Affari* al fine di ottenere il passaggio alla Wind come unico operatore, con il distacco della linea telefonica Telecom e il pagamento di un'unica bolletta della Wind;
- 4- di non aver avuto i servizi indicati, non solo, ma, per il periodo dal 26.10.2004 al 5.01.2009, di aver continuato a pagare il canone Telecom nella misura di Euro 757,64 e di aver corrisposto, nello stesso periodo, alla Wind-Infostrada, il canone di Euro 12,00, IVA compresa, per un totale di Euro 312,000 (26 fatture bimestrali x Euro 12,00);
- 5- di aver promosso senza esito il tentativo di conciliazione come da documentazione allegata;
- 6- di avere diritto ad ottenere la restituzione del canone versato alla Wind, in quanto frutto di un comportamento ingannevole posto in essere da quest'ultima, comportamento, che non ha consentito all'utente, di prendere una decisione, consapevole delle condizioni economiche dell'offerta pubblicizzata.

Le eccezioni della Wind sulla competenza del Giudice adito, a favore di quello di Roma, luogo di residenza della società convenuta, e sulla nullità della domanda, sono risultata infondate. L'attore ha provato di aver stipulato il contratto di che trattasi sull'utenza telefonica della propria abitazione, non su quella del negozio di parrucchiere, ubicato in un diversa strada di Salerno. La circostanza incide sulla determinazione del foro competente, attribuito, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 1469 bis c. c., al Giudice del luogo di residenza del consumatore. Inoltre non può ravvisarsi, nel caso, gli estremi di nullità della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c..

Anche nel merito, la Wind ha contestato la domanda, ma non ha giustificato la richiesta di un canone, dopo aver pubblicizzato di liberare l'utente del canone della Telecom. Ha, è vero, comunicato di non poter interrompere il rapporto commerciale con la Telecom,

*clititanti*

ma non ha fornito prove di circostanze, le quali, intervenute successivamente alla conclusione del contratto, avrebbero impedito di mantenere gli impegni assunti.

La domanda, pertanto è fondata. La conclusione è supportata, anche, dalla decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di adottare il provvedimento sanzionatorio n. 19679, pubblicato sul bollettino n. 12/2009, nei confronti della Wind, per aver indotto, in errore, i consumatori.

Le spese seguono la competenza e vanno liquidate come da dispositivo.

### **P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. \_\_\_\_\_ come sopra domiciliato, rappresentato e difeso, con atto di citazione, ritualmente notificato, nei confronti della Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., con sede in Roma, via Cesare Giulio Viola, n. 48, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- dichiara la competenza per territorio del Giudice adito;
- accoglie la domanda, valida, e, per l'effetto, condanna la convenuta società, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore del sig.

\_\_\_\_\_, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso:



- 1) della somma di Euro 312.00;
- 2) delle spese processuali, che liquida in Euro 928,00, di cui Euro 85,00 per esborsi, Euro 438,00 per diritti ed Euro 405,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali (12,5%), CAP ed IVA, come per legge.

Salerno 07.06.2010

**Il Cancelliere**

**il Giudice di Pace**

dott. Luigi Tagliamonte



**FATTO AVVISO**  
31 AGO. 2010